

all. C) schema contratto di servizio ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 201/2022

1. GENERALITA'

Il presente contratto viene stipulato tra il Comune di Albiena (di seguito denominato COMUNE) con sede legale in P.zza Cavicchioni, 8 – 42020 Albinea (R.E.), in qualità di committente e rappresentato da _____ e l'impresa _____ (di seguito denominata IMPRESA) con sede legale in _____ n° _____, P.IVA _____ in qualità di appaltatore e rappresentata da _____,

PREMESSO CHE

con atto di nomina n.del _____ il/la _____ è stato/a nominata/a che in virtù di tale nomina è investito/a delle attribuzioni previste approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale del Comune di Albinea n. del; con determina n. _____ del _____ il/la _____ ha affidato conformemente a quanto previsto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all'impresa _____ l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico specificato al punto 3 del presente contratto.

2. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il COMUNE, come sopra rappresentato, conferisce all'impresa _____, come sopra rappresentata, l'appalto relativo al servizio di trasporto scolastico e si obbliga, legalmente e formalmente, ad eseguire tutte le attività inerenti il servizio specificate nel capitolato sociale d'appalto, ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto.

4. DURATA DEL SERVIZIO

Il presente contratto avrà la durata di _____ a decorrere dalla data di perfezionamento del medesimo, con possibilità di rinnovo per uguale periodo (anni scolastici 2025/2026, 2026/2027) e proroga tecnica non superiore a 6 mesi.

5. OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO PUBBLICO

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico"; pertanto l'impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto dei principi contenuti del D.P.C.M. 27/01/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici che qui vengono brevemente elencati:

-eguaglianza;

- imparzialità;
- continuità;
- diritto di scelta;
- partecipazione;
- efficienza ed efficacia

Il servizio di trasporto scolastico è considerato di “pubblica utilità” e non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore.

Trattandosi di “servizio pubblico essenziale” ai sensi dell’art. 1 della L. n.146/1990 l’impresa aggiudicataria dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

Il servizio di trasporto scolastico rientra nel novero dei “servizi pubblici locali di rilevanza economica” e quindi nell’organizzazione dello stesso trovano applicazione i principi contenuti nel D. Lgs. n.201/2022 che qui vengono brevemente elencati:

- rispondenza alle esigenze delle comunità di riferimento;
- soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e degli utenti.

Il servizio dovrà essere svolto in conformità assoluta alle caratteristiche e ai criteri individuati nel capitolato speciale d’appalto e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.

6. CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E FATTURAZIONE

Il corrispettivo dovuto a _____ in qualità di esecutori del servizio, per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € _____ oltre a I.V.A. nella misura di legge.

I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura.

Le fatture redatte in formato elettronico secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate al COMUNE e riporteranno tutte le indicazioni richieste per l’accettazione delle fatture elettroniche. Il codice univoco del COMUNE destinatario delle fatture elettroniche è: UFDPCJ. Le fatture dovranno indicare il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) fornito in precedenza.

7. MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Il COMUNE si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, attraverso il proprio RUP, o suo delegato, e il DEC, ai controlli ritenuti necessari relativamente all’andamento del servizio, al parco mezzi e al personale impiegato.

Il controllo sarà esercitato per ciò che attiene in particolare al rigoroso rispetto degli obblighi derivanti all’IMPRESA dal presente capitolato e il COMUNE potrà disporre sopralluoghi, ispezioni, verifiche, ecc.

In nessun caso l’espletamento di tali funzioni potrà essere invocato dall’IMPRESA o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione di responsabilità.

L’IMPRESA ha l’obbligo di agevolare l’esercizio dell’attività di verifica di cui trattasi.

L'IMPRESA dovrà adottare una propria pianificazione dei controlli anche attraverso l'utilizzo di apparati informatici, meglio esplicitato nel progetto tecnico presentato in sede di gara.

8.OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E RENDICONTAZIONE

E' fatto obbligo all'IMPRESA di informare il COMUNE sull'andamento del servizio, su eventuali emergenze e sui comportamenti tenuti dagli utenti del servizio.

In particolare per permettere un'informazione costante ed immediata, ciascun autista sarà dotato di telefono cellulare da utilizzare durante il servizio per garantire l'immediata chiamata dei mezzi di soccorso e per dare comunicazione all'Ufficio Scuola di eventuali incidenti che dovessero verificarsi e in caso di altre emergenze.

L'IMPRESA è tenuta a presentare tutta la documentazione afferente i mezzi utilizzati e il personale impiegato.

9.PENALITA'

L'IMPRESA è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento.

Salvo quindi più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge e/o dal capitolato speciale d'appalto, qualora al COMUNE risultino inadempienze di qualsivoglia natura, inosservanze del capitolato, circostanze che possano causare disservizio o disagio agli utenti, imputabili alla responsabilità dell'appaltatore, queste verranno direttamente contestate al responsabile dell'appalto. Nel caso in cui dall'inadempienza possa derivare alla ditta l'applicazione di una delle penali, individuate dall'art. 25 del capitolato speciale d'appalto, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte della ditta entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui il COMUNE valuti non accolte le controdeduzioni presentate dalla ditta, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il COMUNE comunicherà all'IMPRESA l'applicazione della sanzione e l'ammontare della penale.

Se l'IMPRESA sarà sottoposta nell'arco di un anno a n.3 (tre) penali o se nell'arco dell'intera durata contrattuale la stessa verrà sottoposta al pagamento, da parte del COMUNE, di sei penali, sarà facoltà del COMUNE stesso di risolvere il contratto.

Per l'accertamento dell'inadempienza il COMUNE potrà tenere conto anche delle segnalazioni provenienti dai familiari degli utenti, dal dirigente scolastico e dal personale scolastico.

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il COMUNE ha diritto, indipendentemente dai casi previsti nel precedente articolo, di promuovere nei modi e forme di legge la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per risarcimento dei danni, nei casi sotto stabiliti:

- 1) abbandono dell'appalto, salvo che per cause di forza maggiore (fatti straordinari ed imprevedibili)
- 2) cessione in tutto o in parte dell'appalto di cui al presente capitolato;
- 3) gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, al COMUNE;
- 4) inosservanza ripetuta delle prescrizioni del COMUNE volte ad assicurare la regolarità dei servizi, la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- 5) comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti;
- 6) mancato possesso o perdita dei requisiti previsti per legge per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto;
- 7) frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- 8) violazione dell'obbligo di permettere al COMUNE di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- 9) ripetuto mancato rispetto delle condizioni offerte;
- 10) mancato svolgimento dei servizi richiesti, in tutto o in parte;
- 11) irregolarità amministrative e/o contabili che compromettano la regolare esecuzione del servizio;
- 12) mancata regolarizzazione della posizione dell'IMPRESA, in caso di mancato rispetto degli obblighi contributivi e tributari previsti per legge;
- 13) morte dell'appaltatore nel caso di impresa individuale, qualora l'Amministrazione non reputi opportuno continuare il rapporto con gli eredi;
- 14) apertura di procedura concorsuale a carico dell'IMPRESA;
- 15) quando si renda colpevole di frode in caso di fallimento, accertata in sede giudiziale;
- 16) mancato assolvimento agli obblighi assicurativi di cui al presente capitolato;
- 17) gravi violazioni alla legislazione vigente sulla sicurezza e salute sul lavoro e sulla tutela ambientale;
- 18) violazione degli obblighi anticorruzione e/o derivanti dal Codice di comportamento.
- 19) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto (art. 3 comma 9-bis della legge n. 136/2010).

Ravvisata la sussistenza di una delle cause di risoluzione sopra descritte, il COMUNE la contesterà per iscritto alla controparte, che avrà dieci giorni di tempo per produrre eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine e ritenuto di non accogliere le eventuali controdeduzioni, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La risoluzione del contratto comporterà la perdita della garanzia definitiva prestata per l'esecuzione del contratto, il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dal COMUNE, nonché il

risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che lo stesso potrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento dell'appalto ad altra/e ditta/e.

In caso di risoluzione del contratto, l'IMPRESA, in aggiunta a quanto sopra, dovrà risarcire i danni eventualmente prodotti a terzi.

In caso di scioglimento del contratto, l'IMPRESA è comunque tenuta a proseguire l'incarico fino a nuova assegnazione.

11. COMPITI DI COLLABORAZIONE

Oltre a quanto espressamente disciplinato nel capitolato speciale d'appalto, le parti si impegnano a tenere per tutta la durata del contratto un atteggiamento collaborativo.

12. MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CON GLI UTENTI

In caso di divergenze con gli utenti, le loro famiglie, gli insegnanti o terzi in genere, l'IMPRESA dovrà darne immediata, precisa e circostanziata comunicazione al COMUNE, che è il soggetto deputato alla loro risoluzione.

13. RECESSO

Il COMUNE si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini disciplinati dall'art. 109 del D. Lgs. n.50/2016.

14. GARANZIE ASSICURATIVE

Secondo quanto disposto dall'art. 18 del capitolato speciale d'appalto, è a carico dell'IMPRESA ogni responsabilità sia civile sia penale derivante dall'espletamento del servizio oggetto del contratto.

L'IMPRESA prima dell'inizio del servizio dovrà consegnare al COMUNE le polizze assicurative, con specifico riferimento al presente appalto, stipulate con una primaria compagnia di assicurazione operante almeno a livello nazionale, che dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata contrattuale, secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale d'appalto.

Per tutta la durata del contratto di servizio l'IMPRESA dovrà mantenere inalterate ed efficaci le suddette polizze e, al termine di ogni periodo di assicurazione, la stessa deve trasmettere al COMUNE copia della quietanza di rinnovo, o copia di eventuale nuova polizza attestante l'avvenuto pagamento del premio alla compagnia di assicurazione.

Sono a carico esclusivo dell'IMPRESA gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie eventualmente previsti dai prescritti contratti assicurativi, questo è inoltre l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone.

15. OBBLIGHI DEL GESTORE

Data la particolare delicatezza che riveste il servizio affidato, l'IMPRESA si impegna a garantire la qualità dello stesso attraverso azioni obbligatorie e caratteristiche degli automezzi, che saranno contenute nella relazione presentata in sede di offerta ed in particolare:

- dimostrazione di utilizzo di automezzi di recente immatricolazione;
- piano preventivo di manutenzione ordinaria degli automezzi (cambio gomme, freni, pulizia etc.), modalità di interventi di manutenzione e riparazione straordinarie, indicando se effettuati presso officine di proprietà o altro;
- controlli periodici da parte di personale dell'IMPRESA sui mezzi destinati ai trasporti scolastici per verificare presenze e comportamenti degli iscritti al servizio.
- dettagliata modalità di intervento, tempestivo, funzionale all'immediato ripristino e adeguato alla situazione, da approntare nei diversi casi possibili di interruzione imprevista del servizio in corso d'opera o per disfunzioni varie e contrattempi; previsione, inoltre, nei casi descritti, di avviso immediato del competente Ufficio Scuola e dove opportuno celere comunicazione alle famiglie degli utenti di eventuali ritardi o altro mediante il telefono o altro strumento idoneo;

16. TARIFFE

Le tariffe del servizio di trasporto scolastico vengono definite annualmente dalla Giunta Comunale. Le stesse ed ogni eventuale modifica verranno comunicate all'impresa appaltatrice ogni anno entro il mese di giugno.

17. QUINTO D'OBBLIGO E VARIAZIONE PREZZI

Il prezzo definito in sede di aggiudicazione è comprensivo di ogni spesa, inerente o direttamente conseguente al servizio, intendendosi in tal senso interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese, per la perfetta esecuzione dell'appalto.

Al contratto si applicherà, in ogni caso, l'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.a) si specifica:

-la quantità delle prestazioni è puramente indicativa, non è impegnativa, essendo subordinata ad eventualità e circostanze non prevedibili (calendario ed orari scolastici annuali, iscrizioni dell'utenza, luoghi e tempi di svolgimento di uscite didattiche ecc...); tali dati hanno quindi valore presuntivo ed indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta e non costituiscono obbligo e vincolo per il COMUNE.

Tali cause potranno determinare variazioni dei percorsi con semplice modifica chilometrica o modifica strutturale relativamente al numero dei mezzi e dei conducenti attualmente non preventivabile.

All'AGGIUDICATARIO potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare o decrementare l'importo delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale (20%) in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti).

Il prezzo unitario definito in sede di aggiudicazione per il servizio oggetto del presente appalto si intende fisso e invariabile per il primo anno di vigenza del contratto.

Esso sarà sottoposto all'adeguamento di cui all'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016, a decorrere dalla seconda annualità, con riferimento ai seguenti elementi:

-i maggiori costi contrattuali riferiti all'acquisizione del carburante per autotrazione verranno determinati applicando la percentuale di aumento registrata sulla base del prezzo medio annuale dei carburanti e combustibili rilevato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, alla quota corrispondente al 20% del corrispettivo a chilometro, come definito in sede di gara;

-i maggiori costi contrattuali riferiti all'acquisizione di altri fattori produttivi verranno determinati applicando la variazione percentuale annua dell'Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto di tabacchi (indice FOI) alla quota corrispondente all'80% del corrispettivo a chilometro, come definito in sede di gara.

La revisione dei prezzi in aumento o in diminuzione avverrà una sola volta per ciascuna annualità nel mese di settembre e sarà subordinata alla presentazione di documentazione giustificativa da parte dell'IMPRESA o apposita istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento.

Entro 10 giorni dalla presentazione dei giustificativi il Comune provvederà a comunicare all'IMPRESA l'accoglimento o il rifiuto della revisione del prezzo attraverso comunicazione inoltrata tramite PEC.

In caso di accoglimento la revisione avrà decorrenza dal mese di settembre.

Non verranno concessi aumenti superiori al 5% del corrispettivo al chilometro, come definito in sede di gara.

Non verranno concessi aumenti retroattivi e la mancata richiesta entro i termini sopra riportati si intenderà come conferma del corrispettivo vigente.

18. SUBAPPALTO

In merito al subappalto si applica la disciplina di cui all'art. 105 del D. Lgs. n.50/2016.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In merito al trattamento dei dati personali degli utenti, l'IMPRESA ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario, obblighi e doveri per il rispetto delle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia, e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.

A tal fine il personale dell'AGGIUDICATARIO dovrà essere formato e informato dei propri doveri riguardanti il trattamento dei dati personali e sensibili.

L'IMPRESA assume la qualifica di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e sottoscrive l'allegato provvedimento disciplinante il rapporto derivante da detta nomina con validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate al titolare.

20. SPESE DI REGISTRO, BOLLO E ALTRE IMPOSTE

E' a carico dell'IMPRESA l'I.V.A. dovuta sui corrispettivi contrattuali.

Tutti gli oneri tributari, presenti e futuri, di qualsiasi natura, comprendenti l'imposta di bollo e l'imposta di registro relative al contratto, ove previste, sono a carico dell'IMPRESA.

Le tasse, le imposte, le licenze e i tributi connessi all'espletamento del contratto sono a carico del commissionario.

Il COMUNE non si assume alcuna responsabilità in caso di inadempienze fiscali da parte del commissionario che si impegna ad attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia.

21. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, non risolte in via amministrativa, è competente il foro di Reggio Emilia

Letto, approvato e sottoscritto.